



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 Del 16-07-2021

Oggetto: Rideterminazione indennità di funzione del Sindaco a seguito del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019 e la Legge n. 160/2019, (Legge di Bilancio 2020, comma 552). - Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 16:05, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P
RAGONICI LUCA	Ass. Vice Sindaco	P
CATERINI BATTISTA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Prima della lettura del presente punto il Sindaco si assenta.

RICHIAMATO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

*1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- *equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- *articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- *(lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- *definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- *(lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- *previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

RICHIAMATO l'art. 57 quater del D.L. n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019 (Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia) che testualmente recita:

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali.

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), comma 552 – “Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci”, con la quale si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell'articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. Resta fermo il divieto di

applicare un nuovo aggiornamento dopo l'entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione;

VERIFICATO che attualmente gli importi relativi all'attribuzione delle indennità sono regolate del D.M- 119/2000 i cui valori sono stati oggetto di riduzione del 10% per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005;

ACCERTATO che il taglio è “strutturale secondo la delibera 15 aprile 2016, n. 79/2016/PAR della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con la pronuncia n. 1 del 12 gennaio 2012 le sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che il taglio operato dall'articolo 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, è “strutturale”, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006; tale interpretazione è peraltro condivisa sia dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, sia dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle finanze;

RICHIAMATA altresì la deliberazione Corte dei conti, sez. Autonomie, 6 ottobre 2014, n. SEZAUT/24/2014/QMIG;

RITENUTO pertanto sulla base delle nuove disposizioni di legge intervenute, di dover procedere alla rideterminazione della indennità di funzione, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

DATO ATTO che, come stabilito dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia (Deliberazione n. 67/2020), l'aumento si applica solo ai sindaci e tale nuova indennità di carica ha decorrenza dalla data di esecutività della presente Deliberazione e che da tale data decorrerà anche il contributo statale a concorso della copertura del maggiore onere sostenuto dal Comune per l'incremento stabilito;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008;

VISTO l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014;

RITENUTO pertanto di dovere rideterminare la misura delle indennità di funzione del Sindaco in applicazione delle nuove norme prima richiamate;

ACCERTATO che nello specifico lo stesso viene quantificato in €. 1.843,75 (€ 2.149,00 x 85%), a cui applicarsi la riduzione del 10% per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, complessivamente €. 1.659,38 quale indennità di base;

ATTESO che ai fini della rideterminazione dell'indennità di carica la stessa sarà decurtata del 50 % qualora il Sindaco sia lavoratore dipendente, pertanto la misura dell'indennità di carica spettante per il Sindaco lavoratore dipendente sarà quantificata in € 829,69;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI FISSARE, con decorrenza dal 1° agosto 2021, come dal prospetto riportato nella narrativa, l'indennità di funzione mensile del sindaco in € 1.659,38;
3. DI DEMANDARE al responsabile del competente settore finanziario gli adempimenti necessari.
4. DI DARE ATTO che gli importi relativi all'aumento dell'indennità di carica quale maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento della stessa previsto dalle nuove disposizioni di legge intervenute, vengono sostenuti da parte del Ministero a titolo di concorso alla copertura con l' istituzione, nello stato di previsione

del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. DI DARE ATTO che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali ad eccezione degli aumenti intervenuti a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
8. DI COMUNICARE ai Capigruppo Consiliari l'adozione della presente Deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di attuare quanto deliberato.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 07-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 07-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 16-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana